



Regolamento dei mercati a cadenza settimanale

(commercio su area pubblica di cui all'art. 27, 1° comma, lettera a) D. Lgs. 114/98)

Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/2/2020

INDICE

- ART. 1 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.
- ART. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.
- ART. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI MERCATI.
DI FORMIGINE DI MAGRETA E DI CASINALBO.
- ART. 4 - MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 5 - MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.
- ART. 6 - CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DI POSTEGGIO DA PARTE
DELLE ONLUS.
- ART. 7 - SUBINGRESSO.
- ART. 8 - CIRCOLAZIONE STRADALE.
- ART. 9 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.
- ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA.
- ART. 11 - RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
- ART. 12 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI, ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI,
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA.
- ART. 13 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA.
- ART. 14 - SCAMBIO DI POSTEGGI.
- ART. 15 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER
ACCORPAMENTO.
- ART. 16 - PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO.
- ART. 17 - ASSENZE.
- ART.18 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEMENTE NON OCCUPATI
(SPUNTA).
- ART. 19 - NORME IGIENICO SANITARIE.
- ART. 20 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.
- ART. 21 - SANZIONI.
- ART. 22 - COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO.
- ART. 23 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI.
- ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 1
NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti e di nuova istituzione.
2. i mercati attualmente istituiti sono: Mercato settimanale di Formigine; mercato settimanale di Casinalbo; mercato settimanale di Magreta; confermati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 119 del 25.09.92 e n. 46 del 13.03.95.
3. I mercati, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99, sono di tipo ordinario, essendo consentito trattare tutti i prodotti oggetto di commercio previsti dal D. Lgs. 114/98, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da norme igienico sanitarie.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale in giorni diversi dal normale mercato.
5. L'esercizio delle attività, nell'ambito dei mercati, è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
6. Il presente regolamento non si applica al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che è attualmente regolato dall'art. 43 del vigente regolamento di Polizia Urbana, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2.
7. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente "Regolamento dei mercati a cadenza settimanale".

ART. 2
GIORNATE E ORARI DI OCCUPAZIONE DELL'AREA MERCATALE

1. Il mercato è annuale con cadenza settimanale ed ha luogo nei giorni di: SABATO a Formigine; GIOVEDI' nelle località di Casinalbo e Magreta e punto isolato del Capoluogo.
2. Qualora il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato può essere confermato o recuperato in altra giornata.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative del settore presenti all'interno del CNEL, il comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Dirigente Responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
 - le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
5. L'occupazione dell'area mercatale è consentita dalle ore 6:00 alle ore 14:30 salvo eventuali deroghe da concedersi in relazione a particolari esigenze connesse ad operazioni di allestimento.

6. L'orario di cui al comma precedente potrà essere prolungato sino alle ore 17:00 nel sabato antecedente al Natale e antecedente la Pasqua se almeno la metà degli operatori titolari di posto fisso ne facciano richiesta garantendo la presenza.
7. E' fatto divieto a tutti gli esercenti di abbandonare il posteggio prima delle 13,00 salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie che rendano impossibile lo svolgimento dell'attività.
8. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse verrà adottata apposita ordinanza di modifica del giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI MERCATI DI FORMIGINE DI MAGRETA E DI CASINALBO

1. I mercati settimanali si svolgono: nel Capoluogo Formigine: sulla piazza Ravera e a lato della Via S. Antonio nel tratto sino a Via Don Minzoni; nella località di Casinalbo: sul piazzale compreso tra la Via Bassa Paolucci e la Via D. G. Maselli; nella località di Magreta: sulla piazza Kennedy; nel punto isolato di Formigine: sul pedonale compreso tra Via San Francesco e Via Trento Trieste; le cui aree sono individuate nelle apposite planimetrie particolareggiate di cui alle delibere di presa d'atto – istituzione.
2. I mercati di nuova istituzione dovranno essere stabiliti con apposito atto deliberativo completo della planimetria relativa all'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 4

MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il 31 gennaio ed entro 31 di luglio di ciascun anno, il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione e il termine di scadenza delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R. E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo eventualmente conto del settore merceologico e, contestualmente, deve essere presentata la domanda di concessione di posteggio. Le domande pervenute prima del trentunesimo giorno dopo la pubblicazione sul BUR, o dopo il termine previsto (60 giorni dopo la pubblicazione sul BUR) non saranno tenute in considerazione.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, si provvede, entro e non oltre 90 giorni, al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio (due diversi

atti rilasciati contemporaneamente) tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità :

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze, maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda medesima o al/dante/i causa.

L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n.445 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, pertanto dovrà fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o in caso di società ragione sociale del dante causa;

- c) in caso di ulteriore parità, o per assenza di presenze: maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese con riferimento all'attività di ambulante;

5. Le presenze maturate che permettono di ottenere l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
6. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, entro 180 giorni, il titolare di autorizzazione e concessione deve darne comunicazione al Comune affinché provveda all'aggiornamento degli atti.
7. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare/civile di ferma annuale.
8. Le domande intese ad ottenere l'ampliamento del settore merceologico, vanno presentate in bollo e sono accolte previa verifica del possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. L'accoglimento della domanda non comporta il rilascio di nuovi titoli ma l'aggiornamento dei titoli autorizzativi posseduti che mantengono la medesima scadenza.

ART. 5

MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'assegnazione conseguente a ciascun bando, riguarda un solo posteggio per operatore.
2. La concessione di posteggio deve riportare gli estremi dell'autorizzazione amministrativa alla vendita a cui fa riferimento, il numero di posteggio, la dimensione e la data di scadenza.
3. La concessione di posteggio ha durata decennale e si provvede al rinnovo automatico se non perviene disdetta da parte dell'operatore almeno 3 mesi prima della naturale scadenza.
4. La concessione di posteggio cessa, prima della decorrenza del termine, per:
 - a) rinuncia del titolare;

- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare/civile di ferma annuale, giustificati come previsto al successivo articolo 17;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
5. E' vietato cedere l'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
 6. Le concessioni di posteggio e le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) nella misura stabilita dalle norme vigenti. Agli effetti della determinazione delle presenze necessarie per il calcolo dei giorni si considera una base forfetaria di 50 presenze annue.
 7. Il mancato pagamento del canone o.s.a.p comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni.
 8. Fatti salvi i diritti acquisiti, lo stesso operatore non può detenere (nel senso di materiale utilizzo) contemporaneamente più di due posteggi nell'ambito nello stesso mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 12/99 come modificato dalla legge regionale 4/2013. Essendo il mercato di Formigine dotato di oltre 100 posteggi, lo stesso operatore può detenere massimo tre posteggi nell'ambito dello stesso mercato.
 9. L'operatore, titolare di posteggio, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e la concessione di posteggio in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 6

CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DI POSTEGGIO DA PARTE DELLE ONLUS

1. Il Direttore Tecnico della Formigine Patrimonio può autorizzare l'occupazione di un'area riservata nel mercato di Formigine e di Casinalbo da parte delle associazioni di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) legalmente riconosciute, le quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione.
2. L'Associazione provvederà ad acquisire la necessaria concessione. Le domande saranno esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'occupazione del suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi, non costituisce alcun diritto di preferenza per successive occupazioni.

ART. 7 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta, previa presentazione di SCIA ex art. 19 L. 241/90 e richiesta del subentrante:
 - a) il rilascio a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante delle presenze e dell'anzianità di azienda maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 (moralì e professionali qualora richiesti) può continuare l'attività solo dopo aver presentato regolare domanda di voltura per subingresso non appena redatto l'atto notarile.
3. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti moralì e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, entro un anno dal decesso del precedente titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
4. In caso di subingresso mortis-causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari gli eredi, in possesso dei requisiti moralì, ma carenti dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de-cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo e comunque non oltre i sei mesi menzionati. Trascorso tale termine, in mancanza dei requisiti professionali l'attività dovrà essere sospesa e troveranno applicazione le norme previste al precedente comma 4.
5. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda (affittanza), i relativi titoli autorizzatori, sono volturati al subentrante per la durata del contratto su espressa richiesta e, alla scadenza o risoluzione anticipata del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
6. Ai fini del conteggio delle assenze, in caso di subingresso, non si computa il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante conseguentemente all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98. Inoltre, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.
7. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al SUAP in modalità telematica.

ART. 8 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Con apposita ordinanza sono stabiliti i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'ambito della stessa area mercatale e in un raggio di 500 metri, (la distanza si misura seguendo il percorso pedonale, su suolo pubblico o aperto al pubblico, più breve).
3. E' vietata l'esposizione e la vendita da parte di artigiani e altri soggetti. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

ART. 9

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio, appositamente delimitato dai segni identificativi segnati sul suolo (solitamente di colore giallo) ed indicato nella concessione di posteggio. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a private abitazioni o ad altri luoghi.
2. E' fatto obbligo di tenere il proprio veicolo (così come definito dagli artt. 53 e 54 del C.d.S.), utilizzato per l'attività commerciale, all'interno dell'area di posteggio assegnata anche se l'automezzo stesso non rientri completamente entro l'area, purché non intralci il normale svolgimento del mercato.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 2 coloro ai quali sia stata o venga concessa apposita deroga. Eventuali domande di deroga alla presente disposizione dovranno pervenire per iscritto, debitamente motivate, al servizio Commercio e saranno valutate singolarmente. Qualora siano state e/o vengano concesse deroghe, personali e non trasmissibili a terzi neppure in caso di subingresso, dovranno essere osservate le condizioni riportate al comma 6.
4. I titolari di più posteggi e con un solo veicolo – senza richiedere alcuna deroga – possono detenere il proprio mezzo su un solo posteggio.
5. Qualora il medesimo operatore sia titolare di due autorizzazioni e concessioni di posteggi ubicati l'uno di fianco all'altro, per ragioni organizzative e funzionali, può collocare le attrezzature di vendita in aderenza, fermo restando che la superficie complessiva dell'area occupata non può superare la somma delle superfici delle aree dei singoli posteggi oggetto di concessioni. Quanto sopra non modifica la titolarità di due distinte autorizzazioni e concessioni.
6. Qualora gli operatori – stante la specialità dei loro prodotti, in prevalenza alimentaristi e ortofrutta - oltre all'autonegozio, scarrabili o veicoli da detenere all'interno del loro posteggio – utilizzino per le necessarie operazioni di rifornimento merci, ulteriori veicoli anche superiori ai 3.5 t, - previa semplice comunicazione e fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada - potranno parcheggiare questi ultimi al di fuori del posteggio a loro assegnato.
7. In tutti i casi (compresi il comma 3 e 5 sopra descritti) in cui è previsto che non si detenga il veicolo sul proprio posteggio, sono consentite esclusivamente le sole operazioni di scarico e carico (senza allestimento del banco) da effettuarsi rispettivamente entro e non oltre le 07.00 (scarico) e non prima delle 13.30 (carico) mettendo in atto tutte le manovre idonee a non intralciare il passaggio delle corsie e non arrecare disturbo agli altri operatori. Inoltre i mezzi

dovranno essere parcheggiati in aree non adiacenti all'area mercatale, per non sottrarre parcheggi agli utenti.

8. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito:

- al passaggio dei mezzi di emergenza e dei mezzi di pronto intervento;
- nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
- degli operatori che si presentano per l'occupazione del posteggio entro il termine previsto dall'art. 17, comma 1;
- agli "spuntisti" che hanno avuto in assegnazione giornaliera il posteggio.

9. Le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature analoghe, la cui parte inferiore deve essere posizionata ad almeno 2, 20 metri dal suolo, potranno sporgere dallo spazio assegnato all'operatore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti.

10. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio

11. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

ART. 10

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore può porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico indicato nell'autorizzazione di vendita, fermo restando il rispetto delle altre norme speciali di settore attualmente in vigore.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e conferirli, separatamente per tipo, negli appositi contenitori dislocati nell'area.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivante da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponde il prezzo.
6. L'occupante del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo del posteggio, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. La pubblicità fonica è soggetta a specifica autorizzazione comunale. E' vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti. E' vietata l'attività di imbonitore.
8. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.

9. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non rumorose e non inquinanti.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
11. E' vietata la vendita di abbigliamento usato di qualsiasi genere ed accessori di abbigliamento usati quali borse, calzature e cinture, fatta eccezione per la bigiotteria.
12. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

ART. 11

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce la nuova area di mercato, il numero dei posteggi da riassegnare e le modalità per la riassegnazione. Il Dirigente competente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 16.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente competente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e l'ufficio provvede all'assegnazione temporanea dei nuovi posteggi, per quanto possibile, simili per dimensioni e caratteristiche a quelli temporaneamente abbandonati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 16.
3. Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o a causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma comportano l'aggiornamento in tempo reale, a cura del competente ufficio, degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.
4. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi dei commi precedenti, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

ART. 12

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI – ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'istituzione di un nuovo mercato la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli art. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore della legge della Regione Emilia Romagna 12/1999 (30 giugno 1999), il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
4. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 13 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. Il Comune, prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi, può procedere alla concessione degli stessi per miglioria; (per miglioria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato di sceglierne un altro – non assegnato – ubicato nel medesimo mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale).
2. L'ufficio provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio e contestualmente ad informare gli operatori di quel mercato, la disponibilità dei posteggi. Gli operatori interessati dovranno presentare le domande entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Le domande pervenute nei termini vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli auto-negozi.
3. In caso di domande concorrenti si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 16.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato e, l'ufficio competente, provvede ad annotare gli estremi del nuovo posteggio sull'autorizzazione amministrativa.
5. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

ART. 14 SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio consensuale di posteggio sono accolte nel rispetto dello stesso settore merceologico. La domanda, in bollo, deve essere presentata congiuntamente dai due operatori interessati allo scambio e dalla stessa deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio assegnato in precedenza nonché l'espressa indicazione del nuovo posteggio;

2. Il servizio provvede a rilasciare nuova concessione di posteggio, che resta immutata nella sua durata, e provvede ad annotare gli estremi dei nuovi posteggi sulle autorizzazioni amministrative.

ART. 15

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO

1. La domanda di ampliamento della superficie di posteggio, previa regolare acquisizione del ramo d'azienda pertinente al posteggio contiguo, viene accolta solo a seguito di restituzione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio rilevato da parte della ditta cedente. L'area del nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati.
2. Possono presentare la domanda di ampliamento, di cui al comma precedente, fino a 2 (due) operatori titolari dei posteggi contigui a quello da accorpate.
 - In questo caso il titolare del posteggio che intende frazionarlo per la successiva cessione a favore degli operatori contigui, presenta regolare domanda di sostituzione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio possedute in due distinte autorizzazioni e concessioni, frazionando la superficie da destinare ai singoli acquirenti (senza superare il totale della superficie in concessione).
 - Alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita, nonché l'autorizzazione e la concessione del posteggio oggetto di frazionamento.
 - Il Servizio competente, provvede a rilasciare, al richiedente, i nuovi titoli autorizzativi (derivati dal frazionamento). Tali atti conterranno apposita clausola di vincolo alla successiva cessione dei rami d'azienda pertinenti, ai soggetti interessati all'ampliamento.
 - A cessione avvenuta, ciascun acquirente, presenta l'istanza intesa ad ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, a seguito di subingresso di ramo d'azienda, rendendo al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato, oltretutto la concessione del posteggio contiguo di cui è già titolare. La superficie complessiva di ciascun posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
 - Il servizio provvede a rilasciare una nuova concessione di posteggio, che avrà durata pari a quella di cui l'acquirente è già titolare e provvede a modificare in tal senso l'autorizzazione amministrativa.
3. Il rilascio della nuova concessione comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, più in generale, di pubblico interesse, può respingere le domande di cui sopra, oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

ART. 16

PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune sono tenute, a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta

Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'Ufficio Attività Economiche ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta Organica.
3. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare nei casi previsti, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche del/i dante/i causa.
 - b) a parità di anzianità di cui alla precedente lettera a), la maggiore anzianità di azienda dell'autorizzazione amministrativa, tenendo conto anche del/i dante/i causa, riferita a quel mercato. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n.445 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, pertanto dovrà fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o in caso di società ragione sociale del dante causa;
 - c) In caso di parità delle lettere a) e b) si terrà conto della iscrizione al Registro Imprese come ambulante.
4. In occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, viene aggiornata la "graduatoria dei titolari di posteggio" approvata.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

ART. 17 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 08.00, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo che nei casi di impedimento (documentato) non dipendenti dalla volontà dell'operatore, che non si protragga oltre le 8,30 da comunicare tempestivamente e comunque entro le ore 08.00 agli organi preposti.
2. Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza e servizio militare/civile di ferma annuale, affinché la stessa non venga computata, occorre presentare apposita documentazione (originale in visione o fotocopia autenticata) entro i 30 giorni successivi all'assenza stessa.
3. L'assenza non è conteggiata in caso di grave intemperie che impediscano lo svolgimento dell'attività.
4. Non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
5. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico eccezion fatta per i casi di cui al comma 2.

ART.18

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEMENTE NON OCCUPATI (SPUNTA)

- 1 I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato, agli operatori che:
 - a. siano in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/98 di tipo a) e di tipo b) rilasciata da qualunque Regione italiana e che
 - b. abbiano presentato comunicazione di partecipazione al mercato al Comune.La comunicazione di cui al punto b. mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l'assenza per tre anni consecutivi. In tal caso l'efficacia della comunicazione cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione.
2. Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni - e fatti salvi i controlli sulla regolarità contributiva - e l'operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino all'aggiornamento della stessa.
3. Ogni anno i Comuni aggiornano le graduatorie degli spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio.
4. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda
5. La mancata partecipazione da parte di chi ha fatto comunicazione ai sensi del comma 1 lettera b) alle operazioni di spunta, per tre anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate e l'espunzione dalla graduatoria stessa, fatti salvi i periodi di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare/civile ferma di un anno, provati entro i 30 giorni successivi all'assenza con apposita documentazione.
6. Gli operatori, così detti spuntisti, che intendono partecipare all'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati, devono presentarsi tra le ore 08.00 e 08.10 per la firma dell'apposito Registro, finalizzato alla formazione della cosiddetta "graduatoria di spunta" muniti dell'autorizzazione amministrativa (anche in fotocopia autenticata). Nessuna giustificazione verrà ritenuta valida in caso di ritardo.
7. La graduatoria di spunta è determinata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato, riferibili ad un'unica autorizzazione e, in caso di parità di presenze, dalla maggiore anzianità di azienda riferita all'autorizzazione amministrativa utilizzata per maturare le presenze, relativa all'azienda medesima o al dante causa, documentate con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445.
8. Le presenze sono rilevate sul mercato, settimanalmente, dal personale preposto e la graduatoria viene aggiornata costantemente.
9. Nell'ambito del mercato:
 - l'operatore "spuntista", anche se titolare di più autorizzazioni, può partecipare alla spunta con una sola autorizzazione e, nel rispetto della graduatoria di spunta, può ottenere un solo posteggio temporaneamente libero.

- il concessionario di due posteggi fissi (oppure tre nel caso del mercato di Formigine), titolare di altra autorizzazione, non può partecipare alle operazioni di spunta;
 - il concessionario di un solo posteggio (o due nel caso del mercato di Formigine), se titolare di altre autorizzazioni, può partecipare alle operazioni di spunta solo se presente sul posteggio di cui è titolare e, nel rispetto della graduatoria di spunta, può ottenere un solo posteggio temporaneamente libero.
10. L'operatore che, avendo apposta la sua firma nel registro, rifiuta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che non lo occupa, non verrà considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.
 11. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari (che non siano recuperi di giornate di mercato non svolti) non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.
 12. L'operatore "spuntista" deve rispettare le norme previste dalle vigenti leggi e norme di settore, nonché dal presente regolamento. E' altresì tenuto al pagamento del canone o.s.a.p. che viene riscosso dal personale appositamente incaricato nelle misura stabilita dal competente regolamento.
 13. Le presenze maturate dallo stesso operatore, su diverse autorizzazioni, non sono trasferibili tra esse e neppure cumulabili.
 14. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

ART. 19

NORME IGIENICO SANITARIE

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004.
3. In ogni caso è vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 50 dal suolo.
4. Si richiama integralmente la nota prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, nel caso di utilizzo di autonegozi per la cottura o riscaldamento di alimenti attraverso apparecchi alimentati a Gpl. Questi devono essere provvisti della marchiatura CE ed essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso. Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento. Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta delle autorità competenti.

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

- 5 Nel caso in cui l'operatore necessiti di collegamenti alla rete elettrica, i cavi utilizzati, se collocati al suolo, devono essere adeguatamente protetti e posti in sicurezza mediante l'utilizzo di canaline passacavi a norma.
6. Resta inteso che l'operatore è direttamente responsabile di eventuali danni cagionati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'ambito dell'esercizio della propria attività.

ART.20

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate anche dai produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati secondo quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le concessioni di posteggio ai produttori agricoli hanno validità decennale e possono essere:
 - a) permanenti, qualora sia relativa all'intero anno solare;
 - b) stagionale, qualora si limiti ad uno o più periodi dell'anno.
3. Qualora vi siano posteggi disponibili il Servizio ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. I soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228, possono presentare la comunicazione prevista al 4° comma del medesimo articolo, con la richiesta di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli.
5. Il rilascio della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività di vendita del produttore documentate con le modalità dell'autocertificazione, che deve coincidere con le risultanze del registro Imprese della Camera di Commercio.
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
7. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
8. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 228/01, e per i titolari di concessione di posteggio l'autorizzazione e la relativa concessione.
9. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo (ai sensi dei commi 1,6,8 dell'art. 4 D. Lgs. 228/01);
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiore complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare/civile documentata. In caso di concessione stagionale le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

ART. 21

SANZIONI

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché dalla legge regionale 28/04/1984 n. 21 e successive modificazioni previa applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 7 bis della LR 21/84 modificata dall'art. 8 della LR 4/2013 e recepita dalla deliberazione consiliare n. 23/2014.
2. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, o al di fuori del posteggio assegnatogli, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998, pari al pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce. La confisca si attua con le modalità previste dal regolamento regionale 29 luglio 2004, n.20.
3. Le seguenti violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento - salvo che non costituiscano violazioni più gravi punite con leggi statali o regionali - comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 508,00 a Euro 3.098,00:
 - a. Porre in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio oppure vendere abbigliamento e accessori di abbigliamento usati.
 - b. Esercitare il commercio itinerante all'interno dell'area mercato o nel raggio di 500 metri.
 - c. Effettuare esposizione e/o vendita da parte di artigiani o altri soggetti all'interno dell'area mercatale.
 - d. Occupare l'area del mercato oltre il termine temporale fissato per lasciare libero il posteggio.
 - e. Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio; oltrechè dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti di concessione.
4. Chiunque violi le restanti norme del presente regolamento e se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni statali o regionali del presente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 462,00.
5. E' altresì soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4. il titolare di posto fisso che non esibisca i titoli autorizzatori originali, su richiesta, agli organi preposti. Oltre a ciò, l'operatore non può operare sul posteggio ed è obbligato ad abbandonare il mercato.
6. La recidiva si applica qualora si accertino, nell'arco di due anni, due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento. La recidiva si applica anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta e comporta la sospensione della concessione di posteggio da una e fino ad un massimo di 4 giornate di mercato (da computarsi al fine di conteggio delle assenze).
7. Qualora per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, siano previste sanzioni amministrative anche nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, saranno applicate le sanzioni contenute nel presente Regolamento quale norma speciale.

ART. 22

COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO

1. Gli operatori, mediante elezione diretta, possono costituire un Comitato con funzioni consultive composta da:

- n. 5 rappresentanti dei concessionari di posteggio del mercato di cui almeno uno del settore alimentare ed uno del settore extra alimentare;
 - n. 1 rappresentante dei produttori agricoli (se presenti sul mercato);
 - n. 1 rappresentate degli spuntisti.
2. Il Comitato esprime pareri e proposte ed è sentito dall'Amministrazione comunale congiuntamente alle associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, in ordine al buon funzionamento del mercato, a problemi organizzativi e a nuove iniziative.
 3. Appena costituito il Comitato deve provvedere alla redazione del proprio regolamento.
 4. La costituzione di tale comitato deve essere comunicata all'Amministrazione comunale.

ART. 23

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI

1. L'Amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento deliberativo, affidare la gestione organizzativa dei mercati, ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione delle manifestazioni ad una forma associativa di operatori che si costituisca tra i componenti l'organico dei mercati, con una quota di associati non inferiore al 60% degli ammessi, mediante apposita convenzione.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia in contrasto con lo stesso.
2. L'articolo 10 comma 11 entra in vigore trascorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono fatte salve le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.